

HP

Accapariante
L'handicap fuori
dalla riserva
Mensile
a cura dell'AIAS
Biblioteca Centro
di Documentazione
sull'Handicap

Aut. Trib.
Bo n. 4689
del 27/11/1978
Sped. abb. post.
Gr. III/70%
Imola
N° 9 settembre 1992
L. 7.000

09

**Speciale scuola: i giornali
contro l'handicap. Consigli
200 quotidiani. Alessandro
Bergonzoni "studente mo-
dello". Intervista a Lucia
Poli: "Corpo insegnante".
la scuola come metatol-
ra della società**

**Letteratura: "L'amante" di
Margherite Duras
Obiezione di coscienza:
si avvicina la scadenza
della legge
Da questo numero apriamo
uno spazio di discussione
sulle cooperative sociali**





SCUOLA/ La legge-quadro dietro i banchi. Una analisi puntuale e realistica di quello che i legislatori hanno e non hanno voluto dire.

Sull'integrazione, scolastica, naturalmente.

Una legge "di programma" belle parole...

COMINCIA L'ANNO SCOLASTICO, LA LEGGE-QUADRO SUGLI HANDICAPPATI HA DEDICATO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA CINQUE LUNGI ARTICOLI E UN FINANZIAMENTO COMPLESSIVO, PER IL 1992, DI 45 MILIARDI. E' DIFFICILE PREVEDERE SE LA LEGGE AVRÀ EFFETTI IMMEDIATI O SE OCCORRERÀ ASPETTARE CHE LO STRUMENTO VADA "A REGIME" (SI ATTENDONO ALCUNI DECRETI, ATTI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO, E SOPRATTUTTO GLI ACCORDI DI PROGRAMMA FRA LA SCUOLA, LE USL E GLI ENTI PUBBLICI), CIÒ CHE RICHIEDE DI SOLITO PA-RECCHIO TEMPO.

di **Gianni Selleri**

Premesso che le novità non sono molte e che si tratta sostanzialmente di una sistematica revisione della materia e della trasformazione in legge di diverse disposizioni amministrative già vigenti, cerchiamo di illustrare le indicazioni, qualche volta un po' farinose, e le norme stabilite.

Principi generali e scopi

Al bambino handicappato da 0 a 3 anni è assicurato l'inserimento negli asili nido (norma innovativa). Gli enti locali possono prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido nonché l'assegnazione di personale specializzato. Il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito nella scuola materna, nelle classi

comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università.

Ai minori handicappati che non possono frequentare la scuola è comunque garantita l'istruzione: nei centri di recupero e di riabilitazione mediante l'istituzione di classi quali sezioni staccate della scuola statale, negli ospedali e nelle divisioni pediatriche mediante l'utilizzazione di personale specializzato. Per questa "istruzione di situazione" la legge-quadro stanziava 4 miliardi. Si tratta di un dato inquietante anche perché non vengono precisati i motivi di impedimento alla frequenza scolastica.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Questa nuova definizione degli obiettivi è

di grande valore culturale e indica un superamento definitivo dell'inserimento scolastico inteso come "presenza fisica" nella scuola di alunni senza qualità e con un destino didattico-educativo indefinito.

Individuazione, profilo e piano educativo

Si cerca di creare qualche ordine amministrativo e metodologico, ma le norme sembrano descrittive e generiche.

Per quanto riguarda la documentazione sanitaria e diagnostica la legge non indica da chi debba provenire e quale debba essere la sua standardizzazione; si fa riferimento a un successivo atto di indirizzo e di coordinamento da emanare nell'ambito della legge sul Servizio Sanitario Nazionale (art. 5 Legge 833/1978).

All'iniziale profilo dinamico-funzionale seguono successive verifiche per controllare gli effetti degli interventi educativi e riabilitativi e l'influenza della scuola. Il profilo è aggiornato a conclusione della scuola materna, della

scuola elementare, della scuola media e durante l'istruzione secondaria superiore.

Lo scopo di questa complessa, e per alcuni aspetti improbabile, documentazione è di creare le condizioni conoscitive e operative per la formulazione di "un piano educativo individualizzato" di cui la legge, ovviamente, non dice nulla. I precedenti riferimenti giuridici si trovano nella Legge 517/1977 dove si parla di "attività scolastiche integrative anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati

QUEL MURO INSORMONTABILE DELL'ESAME DI III° MEDIA

Tra i problemi ai quali ci si aspettava che la legge-quadro potesse dare una soluzione, rimane, in campo scolastico, il problema della valutazione degli alunni portatori di handicap psichico, in occasione degli esami di terza media.

Esiste infatti nella normativa scolastica italiana, una contraddizione di fondo tra la valutazione "formativa", per obiettivi, basata su di un curriculum individualizzato, come avviene durante i tre anni, e la valutazione conclusiva, basata su di una prova d'esame, che, in quanto tale e in quanto finalizzata al conseguimento di un diploma di Stato, non può per legge prescindere da un certo livello di contenuti (vedi il D.M. 26/8/81 e il D.M. 10/12/84, che regolano in Italia gli esami di licenza).

Anche il linguaggio della valutazione cambia. Non più "obiettivo raggiunto" o "parzialmente raggiunto" o "non raggiunto", dove è chiaro il riferimento ad obiettivi che anche i ragazzi conoscono, ma un aggettivo che esprime un giudizio quantitativo e qualitativo riguardo ad uno standard da raggiungere: "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente" o "insufficiente". Se il passaggio risulta già difficile per gli alunni normodotati, ancora più ostico risulta ad un alunno portatore di handicap psichico grave o gravissimo, il quale nel corso del triennio ha magari raggiunto gli obiettivi fissati per lui dalla programmazione, ma non le competenze previste dal tipo di scuola frequentata.

Da parte di molti docenti ci si chiede a questo punto se non sia più giusto, ferma restando la partecipazione dell'alunno ad un momento di valutazione finale con prove individualizzate, sostituire la licenza media con un "attestato di frequenza", che testimoni l'assolvimento dell'obbligo scolastico, e permetta l'accesso alle superiori, alla formazione professionale o alle graduatorie per il collocamento.

Si tratta di un interrogativo al quale la legge 104 non fornisce una risposta chiara, ma che, anno dopo anno, continua a porsi ai docenti che abbiano a che fare con la valutazione finale di terza media. (Paola Ferrari)

in relazione alle esigenze del singolo alunno".

Accordi di programma e sostegno per l'integrazione

Si stabilisce la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

A tal fine i molteplici enti, pubblici e privati, dovrebbero, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulare accordi di programma ai sensi della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali (L. 142/1990, art. 27). Il Ministro della Pubblica Istruzione con decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi. Gli accordi sono



finalizzati alla preparazione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione fra attività scolastiche ed extra-scolastiche.

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio con lo stesso rapporto stabilito per la scuola dell'obbligo (1 insegnante ogni 4 studenti handicappati).

La norma è innovativa e conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito per gli handicappati il diritto all'istruzione superiore (3 giugno 1987, n. 215), il

finanziamento è di 19 miliardi per il 1992 e 38 miliardi per il 1993.

Modalità di attuazione e specializzazione del personale docente

Il Ministro della Pubblica Istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati (finanziamento 4 miliardi e 538 milioni). Seguono poi norme relative alla specializzazione relativa all'integrazione degli alunni handicappati:

- i piani di studio delle scuole per il diploma di specializzazione abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono discipline facoltative attinenti all'educazione degli alunni handicappati. Nel diploma deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi alla didattica di sostegno, nel qual caso il diploma ha valore abilitante per le medesime attività.

- Per le tabelle del corso di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari valgono le medesime disposizioni con l'effetto che la laurea costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi.

- L'insegnamento delle discipline per l'attività di sostegno, previste dai piani di studio delle scuole di specializzazione e dai corsi di laurea, può essere impartito anche da Enti o Istituti convenzionati con le Università.

- L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi di titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino gli specializzati di ruolo e non di ruolo.

- Gli accordi di programma possono prevedere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole, delle Unità Sanitarie Locali e degli Enti locali.

Gruppi di lavoro

Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due esperti designati dagli Enti locali, due esperti delle Usl, tre esperti delle Associazioni di handicappati maggiormente rappresentative (nominati dal Provveditore). Il gruppo di lavoro dura in carica 3 anni (finanziamento 2 miliardi).

Analoghi gruppi sono costituiti presso ogni circolo didattico e istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado e sono composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti.

Si tratta complessivamente

della istituzionalizzazione dei "gruppi H" già esistenti con qualche ulteriore appesantimento burocratico e molte genericità circa i compiti e gli scopi. I gruppi di lavoro presso le singole scuole sembrano una sovrapposizione e una complicazione di competenze già definite.

Valutazione del rendimento e esami

Le prove di esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti nella scuola dell'obbligo, sono predisposte sulla base delle valutazioni indicate al fine di valutare i progressi dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli iniziali. Nella scuola secondaria di secondo grado per gli studenti handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per gli esami scritti e grafici nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Gli alunni e gli studenti handicappati sostengono le prove di valutazione con l'uso degli ausili loro necessari.

Gli ausili e gli assistenti sono consentiti anche per le prove di esame universitarie, previa intesa col docente, o con il consiglio di facoltà o di dipartimento.

Osservazioni conclusive

Come per tutto il complesso della legge-quadro, anche per i temi dell'integrazione scolastica è difficile individuare una linea o un'impostazione culturale definita e unitaria. Le soluzioni sono generali di carattere pragmatico e razionalizzatore: con questa tendenza contrastano tuttavia molte enunciazioni di tipo sociologico-istituzionale con scopi programmatici e in qualche caso retorici. Si sente comunque l'effetto di una stesura a più mani, di successive stratificazioni e di soluzioni eterogenee, ispirate da tecnici, da Associazioni di rappresentanza, da condiziona-



n a m e n t i finanziari. Si registra comunque un progresso ri-

spetto alla situazione esistente e si pongono le condizioni giuridiche per una più corretta ed efficace gestione dell'integrazione scolastica, salvo la grande iniquità degli accordi di programma.

C'è tuttavia un dato che suscita perplessità epistemologiche e metodologiche: tutto il complesso delle norme è incernierato sul concetto-obiettivo del piano educativo individualizzato la cui necessità è ossessivamente ripetuta. A parte la difficoltà di capire bene che cosa il legislatore

intenda suggerire, resta il dubbio che questa "specificità" di interventi mirati e centrati sul singolo soggetto, secondo l'antica impostazione della riabilitazione, possa contrastare con gli obiettivi della comunicazione interpersonale e della socializzazione.

Infatti ogni intervento rischia di creare separatezza e ostacoli alla reciprocità. Ma tutta la legge si sviluppa tra luci e ombre.

I temi trattati dalla legge:

Diritto all'educazione e all'istruzione (Art. 12)

Integrazione scolastica (Art. 13)

Modalità di attuazione dell'integrazione (Art. 14)

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (Art. 15)

Valutazione del rendimento e prove d'esame (art. 16)